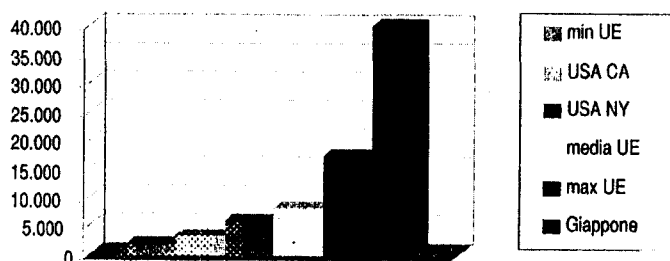
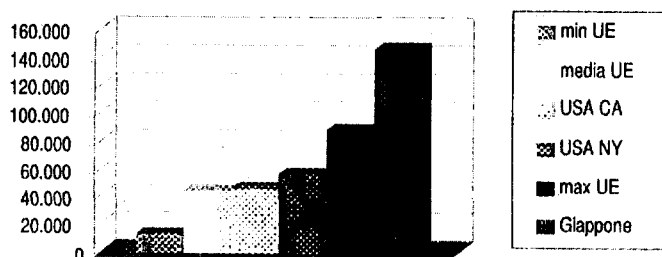


Canone annuale per una linea nazionale 2 Mbit/s, 2 km (€)



Per contro, le tariffe praticate nell'Unione europea per le linee affittate nazionali sono nettamente inferiori rispetto a quelle del Giappone: nell'Unione europea le linee di breve distanza per connessioni ad una velocità di 64 kbit/s e di 2 Mbit/s sono generalmente più costose rispetto agli Stati Uniti, mentre le linee di lunga distanza sono in genere meno costose.

Canone annuale per una linea nazionale 2 Mbit/s, 200 km (€)



VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Autorità nazionali di regolamentazione

Nella quinta relazione è stata sottolineata l'importanza fondamentale del ruolo svolto dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) ai fini dell'attuazione del quadro normativo. Nell'attuale fase di transizione verso un nuovo quadro normativo dell'Unione europea è evidente che sono soprattutto le ANR a doversi assumere l'incarico di verificare che le disposizioni siano effettivamente applicate, senza contare la moltitudine di problemi specifici che esse dovranno ancora risolvere una volta recepite le disposizioni del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale ed avviato il processo di apertura del mercato. Ciò vale in particolare, ma non soltanto, per gli Stati membri che per primi hanno avviato la liberalizzazione dei propri mercati e nei quali, nel corso dell'anno passato, sono sorti problemi particolarmente complessi collegati ad esempio alla determinazione delle tariffe di accesso alle reti mobili e di una tariffa fissa per le chiamate di accesso a internet. Tutte le ANR hanno dovuto affrontare questioni difficili e in alcuni casi molto controverse quali lo sviluppo del collegamento locale senza filo, la determinazione dei costi della portabilità del numero e della preselezione del vettore e l'attribuzione di licenze per le reti mobili della terza generazione. Inoltre, la maggior parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve far fronte ad un numero sempre crescente di reclami da parte dei consumatori (basti pensare che solamente l'anno scorso ad una di queste, Ofel, sono stati inoltrati 78 000 reclami), nonché richieste di intervento per dirimere controversie sorte tra gli operatori del mercato. Si tratta di un fenomeno naturale in un mercato in evoluzione, che tuttavia richiede il dispiego di risorse commisurate ai problemi. Infine, le ANR devono anche affrontare i problemi dovuti alla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e della radiodiffusione e ad adeguare le proprie strutture di conseguenza, pur conservando l'autonomia prevista nelle direttive comunitarie.

*Indipendenza rispetto
agli operatori di mercato*

*Separazione tra funzioni
di regolamentazione e
gestione di interessi
azionari di proprietà
dello Stato*

La mancanza di una netta separazione tra le funzioni di regolamentazione e quelle connesse alla gestione da parte dello Stato di interessi azionari nella società dell'operatore storico rappresenta un problema, peraltro già evidenziato nella precedente relazione, che desta non poche preoccupazioni in un ridotto numero di Stati membri.

In uno Stato membro (Belgio) il ministero che gestisce una quota delle azioni dell'operatore storico coincide con l'autorità di regolamentazione. In un altro Stato membro, la Francia, i nuovi operatori avevano criticato il fatto che il medesimo ministero fosse responsabile al contempo della gestione delle quote di capitale di proprietà dello Stato e delle funzioni di regolamentazione, in particolare in riferimento alla concessione delle licenze e all'approvazione delle tariffe; attualmente, però, alcuni accordi giuridici e costituzionali hanno delegato determinati poteri al ministro delle telecomunicazioni, affinché le sue funzioni di regolamentazione siano indipendenti dal ministero delle partecipazioni statali.

Nel caso del Portogallo il ministro mantiene il potere di proporre la nomina dei membri del direttivo dell'ANR e, di concerto con il ministero delle finanze, anche dei membri del consiglio di amministrazione dell'operatore storico, di cui lo Stato possiede ancora l'11,11% del capitale; tuttavia, l'imminente cessione delle quote da parte dello Stato dovrebbe consentire di eliminare questa contraddizione. Nel caso del Lussemburgo, le preoccupazioni relative alla nomina di un funzionario del ministero responsabile della regolamentazione in seno al consiglio di amministrazione dell'operatore storico sono state fugate grazie ad una riorganizzazione di quest'organo.

La Commissione osserva che nel contesto della problematica relativa all'indipendenza delle autorità di regolamentazione vi è ancora poca chiarezza circa la separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni di gestione dell'operatore storico, anche laddove sono stati introdotti appositi meccanismi per garantirla. Tutto ciò sembra comunque agire da deterrente sul mercato.

*Poteri in riferimento a
licenze, interconnessione,
linee affittate, servizi
universali, tariffazione,
contabilità dei costi,
numerazione, frequenze
e diritti di passaggio*

Nella quinta relazione è stato sollevato il problema di un'attribuzione inadeguata delle competenze di alcune ANR, in particolare in riferimento all'interconnessione, e in alcuni casi una certa riluttanza ad utilizzare i poteri legalmente conferiti alle autorità. In generale si ritiene che gli operatori che agiscono in un mercato nazionale disciplinato in modo attento ed adeguato abbiano diritto ad un livello analogo di regolamentazione anche nei mercati degli altri Stati membri. Giustamente gli operatori si attendono dalle ANR un intervento attivo qualora il mercato non riesca a superare difficoltà oggettive, come è successo ad esempio nel caso della co-ubicazione per la fornitura del circuito d'utente.

In quattro Stati membri sembra che le competenze attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione siano ancora insufficienti, in particolare per quanto concerne il loro potere di intervento per risolvere controversie in materia di interconnessione (Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo). I poteri conferiti alle ANR in Grecia e in Austria sono stati recentemente rafforzati e lo saranno entro breve in Irlanda. In due Stati membri, la Spagna e la Svezia, le ANR risultano essere alquanto riluttanti nell'esercitare i pieni poteri per quanto riguarda l'interconnessione.

In Grecia alcuni nuovi operatori hanno messo in dubbio il dinamismo e la capacità di iniziativa dell'autorità nazionale di regolamentazione (in riferimento alle licenze); lo stesso è avvenuto nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito, così come in Austria (per quanto concerne la numerazione). In Belgio, Italia e Svezia i nuovi operatori hanno lamentato tempi troppo lunghi per l'adozione di decisioni da parte delle ANR, mentre è stata notata una mancanza di trasparenza nel processo decisionale in Belgio, in Francia in relazione alle tariffe, e in Italia. In quattro Stati membri i nuovi operatori hanno inoltre criticato la lentezza delle ANR nel risolvere

re controversie in materia di interconnessione, visto che in alcune circostanze i tempi hanno superato il periodo previsto dalle direttive (è il caso di Spagna, Austria, Svezia e Regno Unito). In Portogallo i nuovi operatori hanno auspicato un maggiore dinamismo nella risoluzione delle controversie, mentre nei Paesi Bassi sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che le procedure di risoluzione delle controversie non sono sempre chiare e talvolta sono disattese nella pratica.

Per quanto riguarda le risorse necessarie per il pieno svolgimento delle funzioni attribuite alle ANR, in tre Stati membri sono state prese iniziative per risolvere i problemi legati alla carenza di risorse umane, peraltro già evidenziati nella quinta relazione (Belgio, Svezia e Regno Unito). In alcuni Stati membri (Belgio, Grecia e Italia) le ANR soffrono di una carenza cronica di risorse finanziarie e di personale. Una tabella nell'allegato 3 illustra la dotazione finanziaria e il personale attribuiti alle singole ANR con indicazione delle attività da loro svolte.

*Chiarezza
nell'assegnazione delle
competenze di
regolamentazione*

Malgrado la recente ripartizione dei poteri tra il ministero parzialmente responsabile della regolamentazione, l'organismo indipendente di regolamentazione, il ministero preposto all'approvazione delle tariffe e l'autorità competente, in uno Stato membro (Spagna) permangono incertezze circa la suddivisione delle competenze. In Finlandia, per contro, esiste un'evidente sovrapposizione di poteri tra l'ANR e l'autorità per la concorrenza, con conseguenti incertezze e costi supplementari, perché in alcuni casi gli operatori del mercato ritengono necessario presentare domanda ad entrambe le autorità per ottenere soddisfazione (Finlandia). In Italia permangono ancora dubbi circa le funzioni che sarebbero state trasferite dal ministero all'autorità di regolamentazione indipendente.

*Ricorso contro le
decisioni dell'ANR presso
un ente indipendente
dalle parti*

Il ricorso avverso le decisioni adottate dall'ANR è possibile in tutti gli Stati membri. I meccanismi introdotti a tale scopo devono tener conto del fatto che gli operatori storici cercano ovviamente di ritardare il pieno sviluppo del mercato contestando le decisioni dell'ANR. Nella maggior parte dei casi i tempi procedurali sono piuttosto lunghi, però in alcuni Stati membri un ricorso non ha automaticamente effetto sospensivo sulle decisioni dell'ANR (Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Austria). In molti casi i tribunali possono emettere sentenze solo su ricorsi presentati per vizi procedurali. Nel Regno Unito è stata approvata recentemente una legge in base alla quale è stato esteso il potere dei tribunali che ora possono annullare le decisioni dell'ANR anche riguardo a questioni di merito.

Licenze

Nell'ultima relazione sono state poste in evidenza le profonde differenze tra i vari sistemi nazionali di rilascio delle licenze e gli aspetti più problematici, quali le condizioni eccessivamente onerose, le procedure farraginose e diritti troppo elevati in alcuni Stati membri. Da allora le diversità tra i vari regimi di concessione delle licenze sono risultati ancora più evidenti a seguito dell'introduzione dei primi circuiti di utente senza filo (*wireless local loop*) e dei lavori di preparazione per la diffusione su vasta scala delle reti mobili della terza generazione. Sebbene dal 1999 nell'Unione europea il numero degli operatori licenziatari sia aumentato del 66% (telefonia vocale e servizi di rete), rimangono da risolvere seri problemi relativi alla complessità e alla lungaggine delle procedure in un momento in cui il mercato sta chiedendo invece un alleggerimento e una semplificazione del regime di concessione delle licenze, per consentire il pieno sviluppo dei nuovi servizi e la loro estensione a tutti gli operatori presenti sul mercato. Sembra vi sia un rapporto diretto tra il numero di operatori autorizzati in un determinato Stato membro e le difficoltà o i costi connessi all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione. Infatti, il numero di operatori rapportato alla popolazione tende ad essere inferiore negli Stati membri i cui sistemi di licenza sono percepiti come più complessi o costosi. Per contro, sembra che le pressioni esercitate sugli Stati membri affinché riformino o riorganizzino i rispettivi regimi si siano allentate, poiché in ultima analisi gli operatori già presenti sul mercato si compiacciono nel constatare che i nuovi operatori devono affrontare le stesse difficoltà che essi hanno avuto in passato.

Licenze individuali solo per servizi pubblici di telefonia vocale o reti pubbliche, oppure per l'uso di risorse scarse, o per imporre condizioni di servizio universale, clausole di salvaguardia della concorrenza, o requisiti essenziali o di pubblico interesse

Procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti

*Condizioni limitate a quelle elencate nella direttiva "Licenze"
I richiedenti che rispondono ai requisiti dovrebbero avere diritto ad una licenza
Il numero delle licenze può essere limitato solamente per garantire l'uso efficiente di risorse scarse*

Limite di 6 settimane per la concessione di licenze, esteso a 4 mesi nei casi motivati e ad ulteriori 4 mesi in caso di offerte comparative

I diritti dovrebbero coprire solo i costi amministrativi connessi alla gestione delle licenze; gli oneri possono riflettere la necessità di garantire un uso ottimale delle risorse scarse

Nella maggior parte degli Stati membri le direttive non sono disattese nella misura in cui le licenze individuali sono imposte solo per la fornitura di servizi di telefonia vocale o di reti, oppure quando si tratta di allocare risorse scarse. Per quanto riguarda la trasparenza dei regimi di concessione delle licenze non si segnalano problemi fondamentali. In uno Stato membro le procedure sono state recentemente semplificate, cosicché si ricorre più spesso ad autorizzazioni generali e a notifiche per i servizi di comunicazione di dati e via satellite (Italia). In tre Stati membri gli operatori hanno problemi soprattutto in riferimento alla specificità e alla natura delle informazioni richieste dalle autorità prima o dopo la concessione di una licenza (Belgio e Lussemburgo), oppure in merito al rilascio di licenze regionali (Germania).

In svariati Stati membri gli operatori ritengono troppo complesse e lunghe le procedure necessarie per estendere ad un'altra regione una licenza regionale precedentemente concessa (Belgio, Germania e Francia). Queste procedure sono di per sé costose e rischiano di essere eccessive, visto che l'ANR possiede già informazioni dettagliate sul richiedente che riguardano direttamente l'attività per la quale è già stata concessa la licenza.

In Belgio sono stati notati miglioramenti grazie all'abolizione di condizioni che risultavano eccessive rispetto a quanto indicato nella direttiva "Licenze", in particolare in riferimento ai contributi alla ricerca e allo sviluppo. La Francia rimane ormai l'unico Stato membro ad imporre obblighi relativi alla ricerca e allo sviluppo nella concessione delle licenze.

In tre Stati membri (Grecia, Spagna e Italia) permane un problema specifico, ossia il ritardo con cui vengono convertite le licenze concesse a norma dei precedenti regimi che applicavano condizioni diverse da quelle previste nelle licenze ottenute dai nuovi operatori e che potrebbero non essere più conformi alla legislazione comunitaria. Il risultato di questa situazione è una notevole incertezza, non soltanto per gli operatori interessati, ma anche per gli altri concorrenti, poiché il quadro giuridico è alquanto confuso, in particolare per quanto concerne i diversi diritti e le condizioni specificate nelle rispettive licenze.

La Grecia deve ancora introdurre una disciplina sulle condizioni delle licenze per la telefonia vocale, per renderle il sistema conforme prima della liberalizzazione del mercato prevista per il 1° gennaio 2001.

Oltre ad imporre procedure particolarmente onerose per gli operatori nuovi e di piccole dimensioni, in alcuni casi il livello di dettaglio e la natura delle informazioni richieste sono tali da comportare ritardi nella concessione delle licenze. A tale proposito, sembra che la normativa introdotta di recente in Grecia ponga seri problemi in relazione alla durata delle procedure e all'osservanza delle scadenze; anche nel Regno Unito si sono recentemente registrati ritardi in merito all'attuazione delle nuove disposizioni. Per quanto riguarda gli altri Stati membri, non ci sono stati particolari sviluppi in riferimento alla media dei tempi necessari per la concessione delle licenze.

In alcuni Stati membri regna lo scontento tra gli operatori per il livello eccessivo dei diritti di rilascio delle licenze, ma successivamente alla pubblicazione della quinta relazione i progressi registrati in questo senso sono stati piuttosto scarsi, ad eccezione della Francia, che ha drasticamente ridotto i diritti annuali sulle licenze. Sebbene in Germania l'amministrazione abbia cercato di ridurre l'ammontare dei diritti connessi alle licenze, si continua ad applicare l'elevato importo una tantum previsto l'anno scorso.

Nell'allegato 3 figura una tabella in cui sono indicati i livelli degli oneri applicati dagli Stati membri per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa.

Interconnessione

La quinta relazione sottolineava l'importanza cruciale delle condizioni relative alla fornitura dei servizi di interconnessione per lo sviluppo di un mercato europeo delle telecomunicazioni competitivo e poneva in evidenza i diversi problemi cui hanno dovuto far fronte i nuovi operatori. In questo settore sono stati compiuti svariati progressi nel corso dell'ultimo anno, in particolare grazie all'intervento delle ANR teso a garantire la pubblicazione tempestiva di Offerte di Interconnessione di Riferimento (OIR) basate sulle reali esigenze del mercato. Sono stati dunque sottoscritti numerosi accordi di interconnessione con operatori storici (complessivamente 1362, fisso/fisso e fisso/mobile). Tuttavia, in molti Stati membri i nuovi operatori hanno ancora difficoltà nell'ottenere l'interconnessione in tempi brevi e a condizioni eque, difficoltà dovute al livello elevato delle tariffe, alle lentezze nei processi di negoziazione e alla riluttanza da parte delle ANR ad intervenire in caso di controversie in modo autorevole, tempestivo ed efficace. In svariati Stati membri le elevate tariffe dell'interconnessione (in particolare per le chiamate locali) a fronte di un livello piuttosto basso delle tariffe praticate dall'operatore storico all'utente finale comportano una compressione dei margini dei nuovi operatori, ostacolando così la concorrenza. A tale proposito, l'incapacità da parte delle ANR di controllare adeguatamente i sistemi di contabilità dei costi per l'interconnessione rende in molti casi impossibile la verifica dell'effettivo orientamento ai costi delle tariffe praticate dagli operatori con notevole forza di mercato. Talvolta le OIR vengono pubblicate o approvate con parecchio ritardo e alcune volte non comprendono neppure tutti i servizi richiesti dal mercato, anche se gli stessi servizi vengono in realtà offerti ad una società controllata dall'operatore storico. Infine, in svariati Stati membri le ANR non esercitano completamente il potere di cui dispongono ai fini di controllare il mercato dell'interconnessione.

Obbligo di accontentare richieste ragionevoli, di non discriminazione e di trasparenza per gli operatori con notevole forza di mercato

In generale gli operatori lamentano la reticenza da parte dell'operatore storico a negoziare, criticando ciò che essi ritengono essere una tattica di temporeggiamento, anche negli Stati membri in cui sono stati conclusi numerosi accordi.

In uno Stato membro (Lussemburgo) la negoziazione di un accordo di interconnessione con l'operatore storico per servizi non contemplati nell'offerta di interconnessione di riferimento può richiedere persino nove mesi, laddove il periodo massimo previsto dalla normativa è di quattro mesi. In Germania, non essendoci limiti temporali alla negoziazione degli accordi (ma in pratica la media è di due mesi), i nuovi operatori sostengono che le trattative per ottenere servizi non contemplati nelle OIR richiedono tempi più lunghi. Inoltre, i nuovi operatori denunciano il fatto che in Germania si riesca ad ottenere l'interconnessione in pratica solamente a seguito di un ricorso presso l'autorità competente. In Portogallo alcuni nuovi operatori si sono rifiutati di sottoscrivere accordi con l'operatore storico, in attesa di un intervento da parte dell'ANR che imponesse condizioni e scadenze precise. In un altro Stato membro (Svezia) il numero limitato degli accordi di interconnessione sottoscritti sinora sembra dipendere dalla debolezza con cui l'ANR ha agito in passato. Anche in Belgio l'insufficienza dei poteri attribuiti all'ANR sembra essere all'origine del numero limitato degli accordi di interconnessione.

In due Stati membri (Italia e Paesi Bassi) sono state espresse preoccupazioni da parte dei nuovi operatori per l'impossibilità di scegliere il livello in cui essi possono interconnettersi, poiché l'operatore storico impone loro un'interconnessione a livello locale, in particolare per le reti IP. In Italia l'autorità nazionale di regolamentazione sta prendendo in considerazione l'opportunità di imporre una nuova struttura di interconnessione, indipendente dalla rete dell'operatore storico. In Lussemburgo l'ANR sta esaminando la richiesta di interconnessione a livello di commutatori locali presentata dai nuovi operatori.

In due Stati membri (Spagna e Portogallo) occorrono numerosi punti di interconnessione per il traffico nazionale: pertanto, i nuovi operatori sono obbligati a duplicare la rete dell'operatore storico. In Germania l'operatore storico impone fino a 23 ulteriori punti di interconnessione una volta superata una determinata ca-

pacità di traffico in un dato punto di interconnessione, ma i nuovi operatori sostengono che le autorità, nello stabilire l'obbligo di applicare questa regola, non hanno dimostrato l'esistenza di seri rischi per l'integrità della rete.

In Lussemburgo i nuovi operatori sono riusciti solo di recente ad attuare gli accordi di interconnessione sottoscritti in precedenza, superando così il rifiuto da parte dell'operatore storico di concedere la co-ubicazione per l'interconnessione. In un altro Stato membro (Grecia), l'operatore storico continua a rifiutare la condivisione degli impianti con gli operatori dei servizi mobili, sebbene l'ANR ne discuta già da due anni.

Sembra che in Germania il limite di tempo per assicurare l'interconnessione previsto per legge (tre mesi) sia disatteso, malgrado l'intervento da parte dell'autorità di regolamentazione, con conseguenti problemi per i nuovi operatori.

Le ANR possono intervenire di propria iniziativa

Alcuni operatori hanno manifestato inquietudine dopo aver constatato in alcuni casi l'incapacità da parte dell'ANR di intervenire per bloccare la sopracitata tattica di temporeggiamento degli operatori storici.

In Lussemburgo la legislazione non consente all'ANR di adottare decisioni vincolanti per la composizione delle controversie, con il risultato che in molti casi non si è giunti ad una conclusione del contenzioso entro i sei mesi prescritti dalla direttiva (è il caso di contenziosi sulla condivisione degli impianti, la co-ubicazione, l'interconnessione locale, l'interconnessione per i servizi a tariffa a premio e l'interconnessione di semicircuiti di linee affittate). In Belgio è stata adottata la normativa che istituisce un "comitato per l'interconnessione" nell'ambito dell'ANR, preposto alla risoluzione delle controversie in questo campo, ma i nuovi operatori sono ancora preoccupati per la mancanza di certezza del diritto dovuta al ricorso presentato dall'operatore storico che contesta tale quadro. L'ANR belga non sembra abbia utilizzato i poteri che le sono stati attribuiti dalla direttiva di intervenire su propria iniziativa per risolvere controversie persistenti in merito agli accordi-tipo in materia di interconnessione. In Austria una modifica della legislazione ha consentito di rafforzare i poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione, che ora può chiedere di modificare l'OIR. In uno Stato membro (Germania) gli operatori hanno criticato il fatto che l'ANR non ha il potere di prendere decisioni in materia di interconnessione di propria iniziativa e che dunque non può intervenire per prevenire eventuali disaccordi.

Il principio dell'orientamento ai costi applicato alle tariffe degli operatori di telefonia fissa/vocale con notevole forza di mercato

In generale in Belgio, Danimarca, Irlanda (per i servizi fisso/fisso), Italia, Svezia e nel Regno Unito sono stati effettivamente applicati i nuovi livelli tariffari indicati quale migliore prassi corrente relativamente all'interconnessione per tutti i tipi di chiamata (in Danimarca le tariffe per il doppio transito si collocano ora al di sotto del limite indicato dalla Commissione come migliore prassi). Per quanto concerne le chiamate locali, 10 Stati membri comunque rientrano nei limiti indicati dalla Commissione quale migliore prassi per il 2000; per il transito singolo si tratta di 12 Stati membri, per il doppio transito di 8. Anche se la maggior parte delle tariffe austriache sono ancora superiori alla media europea, si è registrato un calo medio del 30%. In Portogallo i prezzi dell'interconnessione sono calati del 37% nel 2000. In Finlandia non vi è differenza tra la tariffa applicata per le chiamate locali e quelle a transito singolo e nel Lussemburgo esiste solo una tariffa unica di interconnessione. In Francia le OIR del 1999 e del 2000 indicavano tariffe di interconnessione nettamente più basse, mentre è stata abolita la differenziazione un tempo applicata alle tariffe di interconnessione per operatori di rete e fornitori di servizi.

Le tariffe mensili di locazione per le linee affittate di interconnessione (di breve distanza) di 2 e 5 chilometri fornite dall'operatore storico variano significativamente tra gli Stati membri e si scostano notevolmente dal tetto raccoman-

dato dalla Commissione per le linee di 2 chilometri a 2 Mbit/s segnatamente in Belgio, Spagna, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, mentre per le linee di 5 chilometri a 2 Mbit/s lo scarto risulta essere significativo nei paesi succitati ed anche in Danimarca, in Irlanda e in Austria. Per quanto concerne le linee di 5 chilometri a 34 Mbit/s le tariffe si scostano significativamente dal limite massimo raccomandato in Belgio, Spagna, Austria, Portogallo e nel Regno Unito.

Il principio dell'orientamento ai costi applicato alle tariffe degli operatori mobili con notevole forza di mercato nel settore dell'interconnessione mobile

L'obbligo, da parte degli operatori di servizi mobili con notevole forza di mercato, di adottare il principio di orientamento ai costi sul mercato nazionale dell'interconnessione, conformemente al disposto della direttiva, dovrebbe contribuire a ridurre le tariffe per le chiamate che terminano su una rete mobile. I nuovi operatori sostengono che le autorità nazionali di regolamentazione non hanno sempre agito tempestivamente nel designare gli operatori mobili con notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione. A fronte di una media comunitaria di 0,21 euro, le tariffe di interconnessione per la terminazione di chiamata sulle reti mobili raggiungono i massimi livelli in Germania (0,34 euro) e in Grecia (0,27 euro), mentre in Austria sono le più basse in assoluto (0,14 euro). In molti casi il fatto che uno o più operatori siano stati notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione e che quindi abbiano l'obbligo di applicare il principio dell'orientamento ai costi non ha comunque contribuito a ridurre le tariffe per la terminazione di chiamata degli operatori concorrenti non notificati come aventi notevole forza di mercato.

Otto Stati membri hanno effettivamente designato uno o più operatori mobili come aventi notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia e Svezia). Nei Paesi Bassi la decisione al riguardo è stata annunciata già un anno fa, ma non è stata ancora presa.

In due Stati membri (Francia e Irlanda) i nuovi operatori hanno tuttavia lamentato l'incapacità delle autorità competenti di dare effettiva esecuzione agli obblighi che incombono agli operatori storici con notevole forza di mercato, in particolare quello di applicare il principio di orientamento ai costi agli operatori di servizi mobili notificati per il mercato nazionale dell'interconnessione.

Gli operatori con notevole forza di mercato, cui incombono obblighi di orientamento ai costi, sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di contabilità dei costi, compreso l'obbligo di separazione contabile

Poiché gli obblighi in materia di contabilità dei costi si applicano anche alla fornitura di linee affittate e di servizi di telefonia vocale da parte di operatori con notevole forza di mercato, questo argomento viene trattato nel capitolo intitolato "Contabilità dei costi".

Gli operatori di servizi fissi con notevole forza di mercato devono pubblicare l'offerta di interconnessione di riferimento

Permangono problemi in Belgio, in Grecia e nei Paesi Bassi dovuti al ritardo con cui vengono pubblicate le OIR, a causa di ritardi nelle trattative o incompletezza delle proposte. In Belgio e in Francia si è cercato di dar seguito ai ricorsi dei nuovi operatori a tale riguardo. In Grecia è tuttora valida l'OIR del 1998, perché non è stato ancora raggiunto un accordo sulle nuove tariffe per l'interconnessione mobile/fisso. Inoltre in svariati Stati membri (Belgio, Grecia, Francia, Lussemburgo e Portogallo) l'OIR non contempla tutti i servizi richiesti dai nuovi entranti. In due Stati membri (Italia e Austria), in cui nel passato erano state riferite carenze del sistema, l'OIR del 2000 è stata modificata in modo da ampliare il numero dei servizi proposti.

Concorrenza sulla rete di accesso locale

La situazione ha registrato importanti sviluppi dal momento della pubblicazione della quinta relazione. Successivamente alla raccomandazione ed alla comunicazione relative alla disaggregazione del circuito di utente (*Local Loop Unbundling*), il 12 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa ad attribuire efficacia giuridica all'obiettivo, stabilito dal piano d'azione eEurope, di conseguire una totale disaggregazione dell'accesso al circuito d'utente in rame entro il 31 dicembre 2000. La proposta di regolamento stabilisce inoltre modalità di accesso condiviso che consentono ai nuovi operatori di fornire un accesso ad alta velocità sul tratto di rete utilizzato dall'operatore storico per veicolare servizi di telefonia vocale.

Totale disaggregazione del circuito d'utente

La totale disaggregazione del circuito d'utente è già una realtà, seppur in misura diversa, in sei Stati membri (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia). Nella maggior parte dei paesi che offrono il servizio, tuttavia, non si possiedono dati esaurienti sul numero di circuiti disaggregati e benché sia ovvio che il numero di circuiti disaggregati è ancora limitato, i rapidi sviluppi che si registrano negli Stati membri indicano che sono destinati ad aumentare in modo significativo nei mesi a venire. In Italia, paese in cui la pertinente decisione verte sui circuiti sia in rame che in fibra, nello scorso mese di settembre sono stati realizzati *test* con undici nuovi operatori. La realizzazione dei *test* segue l'adozione della legislazione, avvenuta nel mese di marzo, e la presentazione, in maggio, dell'offerta dell'operatore storico, alla quale si prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione risponda in novembre. Il servizio dovrebbe pertanto essere disponibile entro la fine dell'anno. I *test* hanno avuto inizio anche nel Regno Unito, successivamente alla modifica, l'8 agosto 2000, della licenza dell'operatore storico affinché questa preveda anche la fornitura di servizi di accesso disaggregato al circuito d'utente e di co-ubicazione. L'operatore britannico ha pubblicato l'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato e, dal mese di settembre ha cominciato ad accettare ordinativi dai clienti. L'ANR ha stabilito i principi di determinazione dei prezzi ed una prima decisione è prevista per novembre. La fornitura del servizio dovrebbe avere inizio nel gennaio 2001. Sono stati realizzati *test* anche in Francia, dove la data prevista per l'introduzione della completa disaggregazione del circuito d'utente è il 1° gennaio 2001, ma non è ancora stato fissato il prezzo del servizio. Belgio e Spagna hanno annunciato che la disaggregazione del circuito d'utente sarà disponibile il 1° gennaio 2001. In Spagna questa data è stata fissata per legge mentre in Belgio l'iter legislativo è tuttora in corso. Problemi tecnici fanno sì che la totale disaggregazione del circuito d'utente non sarà disponibile in Portogallo prima del mese di giugno 2001. In Grecia ed in Irlanda le consultazioni sono ancora in corso. Il Lussemburgo si è impegnato a stabilire i requisiti necessari nell'offerta di riferimento dell'operatore storico del 2001.

Nei paesi che offrono già o sono in procinto di offrire il servizio di totale disaggregazione del circuito d'utente i nuovi operatori sono talvolta confrontati a difficoltà per quanto riguarda le condizioni di co-ubicazione, in particolare a causa della risposta tardiva dell'operatore storico. I nuovi operatori sostengono che le condizioni di tariffazione e di offerta della co-ubicazione sono probabilmente le questioni più spinose a cui sono confrontati in relazione alla disaggregazione del circuito di utente. Nella raccomandazione la Commissione sostiene che, in questo ambito, è indispensabile un'attenta sorveglianza da parte delle ANR per garantire un'effettiva concorrenza sul mercato del circuito d'utente.

Accesso condiviso

Nessuno Stato membro offre ancora la possibilità di accesso condiviso, un servizio grazie al quale l'operatore storico continua a fornire i servizi telefonici tradizionali mentre i nuovi operatori prendono in locazione una porzione di spettro a larga banda che consente loro di veicolare servizi di tipo DSL avvalendosi delle proprie infrastrutture. In Danimarca il diritto all'accesso condiviso è stato confermato ma il servizio non è ancora operativo. In diversi Stati membri sono state avviate le trattative tra operatori storici e nuovi operatori. Nella comunicazione sull'accesso disaggregato al circuito d'utente del 26 aprile 2000 la Commissione ha sottolineato che, a prescindere dagli obblighi previsti dalla regolamentazione, il rifiuto da parte di un operatore storico di concedere un accesso condiviso può configurarsi come abuso di posizione dominante e costituire pertanto una violazione delle regole sulla concorrenza.

Accesso a flusso di bit ad alta velocità ("high-speed bit-stream access", detto anche accesso di tipo logico ad alta velocità)

Otto Stati membri (Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito) offrono un accesso a flusso di bit ad alta velocità (detto anche accesso di tipo logico ad alta velocità) grazie al quale i nuovi operatori possono fornire servizi DSL utilizzando le infrastrutture DSL dell'operatore storico, conformemente ai principi di fornitura di una rete aperta (principi ONP) e ai principi della concorrenza. In Francia, controversie sui termini hanno ritardato la presentazione dell'offerta all'ingrosso ed attualmente l'autorità per la concorrenza sta vagliando la possibilità che l'operatore storico presenti una propria offerta al dettaglio. In Belgio l'operatore storico offre prodotti ADSL ai consumatori dal secondo trimestre 1999, ma sarà tenuto a presentare un'offerta ai nuovi operatori solo dal 1° gennaio 2001. Nel marzo 1999 il regolatore spagnolo ha imposto all'operatore storico l'obbligo di offrire servizi ADSL solo ai nuovi operatori. Poiché però le controllate dall'operatore storico avevano un grado di preparazione superiore alle altre imprese, l'applicazione del provvedimento è stata rinviata di sei mesi. Problemi tecnici comuni a tutti gli operatori interessati hanno tuttavia fatto slittare l'offerta del servizio al 15 settembre 2000. In Germania e nei Paesi Bassi i prezzi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio per gli utenti più importanti si equivalgono. In Danimarca l'operatore storico offre servizi al dettaglio dal 1999. Le nuove disposizioni legislative approvate nel giugno 2000 hanno confermato l'obbligo, per tale operatore, di offrire un accesso di tipo *bit-stream* all'ingrosso. Diversi operatori hanno già ricevuto l'offerta ma non sono stati ancora conclusi accordi. In Finlandia l'operatore storico ha offerto i primi servizi ADSL al dettaglio nel 1999. La legislazione finlandese non stabilisce l'obbligo di fornire un accesso di tipo *bit-stream*, ma la Commissione reputa che possano già essere stati conclusi taluni accordi commerciali per servizi all'ingrosso. Neppure la legislazione svedese prevede un tale obbligo e a tutt'oggi non sono stati conclusi accordi in materia, anche se l'operatore storico offre già servizi ADSL, a testimonianza del fatto che, come in Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Germania, anche in Svezia l'operatore storico sarà avvantaggiato dal fatto di essere stato il primo a muoversi sul mercato. Gli operatori storici di Regno Unito, Spagna e Italia hanno introdotto simultaneamente i prodotti all'ingrosso e al dettaglio. L'allegato 3 riporta una tabella relativa all'introduzione dei servizi ADSL. Il fatto che gli operatori storici che offrono già servizi DSL al dettaglio non presentino un'offerta all'ingrosso o lo facciano tardivamente mette ovviamente i nuovi operatori in posizione di svantaggio concorrenziale.

L'allegato 3 contiene una serie di tabelle relative alla disponibilità dei servizi di disaggregazione del circuito d'utente, accesso condiviso e accesso di tipo *bit-stream*, e alle condizioni che accompagnano la fornitura di tali servizi.

Collegamento locale senza filo (wireless local loop)

Il collegamento locale senza filo non rappresenta ancora una valida alternativa all'accesso locale in quanto nella maggior parte degli Stati membri questo servizio non è ancora operativo, anche se le sue potenzialità sono notevoli e si prevede che sarà disponibile nei prossimi mesi. Nel 1999 cinque Stati membri (Germania, Spagna, Irlanda, Portogallo e Finlandia) hanno concesso licenze per la fornitura del servizio di collegamento locale senza filo a larga banda. Due paesi si sono successivamente uniti a questo gruppo: la Francia ha concesso le licenze nel settembre 2000 e il Lussemburgo ha assegnato le frequenze a cinque operatori. In Svezia le licenze sono state concesse ma successivamente revocate per ragioni di ordine procedurale. Tutte dovranno essere riconfermate ma si prevede che il numero di licenze disponibili sarà commisurato al numero di operatori candidati. Il Regno Unito assegnerà le licenze mediante una procedura d'asta che dovrebbe avere inizio alla fine del mese di ottobre 2000. Nei Paesi Bassi la procedura ha subito ritardi e non potrà essere completata entro la fine di quest'anno. In Belgio è stata rinviata l'entrata in vigore della necessaria legislazione e la procedura è stata accantonata fino alla fine dell'anno. Si prevede che Danimarca e Grecia assegnino le rispettive licenze nel dicembre di quest'anno. La procedura di assegnazione delle licenze ha subito in Austria una serie di ritardi e non si prevede che venga sbloccata prima del mese di gennaio 2001. In Italia la decisione in merito alla fornitura del collegamento locale senza filo sarà adottata entro la fine dell'anno.

Infrastruttura locale della televisione via cavo

Gli operatori di sette Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito) forniscono servizi di telefonia vocale avvalendosi dell'infrastruttura della televisione via cavo. Si pre-

vede che anche l'Irlanda comincerà entro breve a fornire lo stesso tipo di servizi. Il numero di operatori del mercato varia da uno (in Austria) a ventisette (in Spagna), mentre il numero di abbonati varia da poche migliaia a circa 200 000 (Paesi Bassi), fino a 5 milioni nel Regno Unito.

Servizio universale e questioni relative ai consumatori

Analogamente allo scorso anno, la fornitura di un servizio universale di qualità in tutta l'Unione non sembra porre particolari difficoltà. L'offerta commerciale di una gamma completa di servizi di telefonia vocale e di trasmissione dati a prezzi competitivi, comprese le tariffe per uso limitato della linea fissa e mobile, servizi SMS su rete mobile, accesso gratuito o prezzi ridotti di connessione a internet, ha fugato i dubbi espressi al momento dell'avvio del processo di liberalizzazione del mercato in merito alla disponibilità di un servizio completo accessibile all'intera popolazione. Con il progressivo sviluppo dei mercati e l'aumento del numero di operatori è stata evocata la possibilità di ripartire gli obblighi di servizio universale tra diversi operatori, consentendo a questi di scegliere quale parte del servizio universale prestare.

Obbligo per gli Stati membri di provvedere alla fornitura di un insieme minimo di servizi a prezzi accessibili

L'unica difficoltà emersa in questo settore riguarda la produzione e l'offerta di un elenco universale, che svolge a sua volta un effetto trainante sulla qualità dei servizi di consultazione elenchi. In Francia ed in Svezia difficoltà tra l'operatore storico e i nuovi operatori hanno impedito di proporre un elenco universale. Ciò suscita preoccupazione a causa dell'aumento del numero di abbonati che si rivolgono a fornitori alternativi e dell'imminente avvento della disaggregazione dei servizi. In Germania, nonostante l'autorità per la concorrenza abbia già approvato le tariffe applicate in un caso specifico, gli operatori criticano il livello elevato degli oneri imposti dall'operatore storico per consentire ai concorrenti di avere accesso alla propria base dati degli abbonati. In Italia, invece, per effetto delle condizioni di fusione nel settore, l'operatore storico offre ora un accesso gratuito.

Il costo netto può essere ripartito tra i vari soggetti del mercato qualora sull'operatore designato gravi un onere eccessivo. Le modalità di finanziamento nazionali devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie

Dalla data di pubblicazione della quinta relazione, l'Italia ha deciso di attivare un sistema di finanziamento in base al quale i nuovi operatori sono tenuti a contribuire ai costi sostenuti da Telecom Italia per prestare il servizio universale. Attualmente, vi sono pertanto due Stati membri che utilizzano un fondo di finanziamento. In Francia il livello dei contributi è sensibilmente diminuito nell'ultimo anno per effetto dell'estinzione dell'elemento di riequilibrio delle tariffe nel calcolo dei costi di servizio universale di France Télécom.

In entrambi i paesi, il costo netto derivante dalla prestazione del servizio universale risulta marginale se rapportato al giro d'affari complessivo del mercato delle telecomunicazioni, ma rilevante se confrontato ai profitti registrati dai nuovi operatori.

Se la differenza tra Francia e Italia in termini di costo del servizio universale può essere in parte spiegata da differenze nelle caratteristiche della rete, configurazione geografica e densità della popolazione, ogni paese calcola il costo secondo metodi diversi. In Francia, ad esempio, i vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura del servizio universale non vengono detratti dal costo finale. Le tabelle dell'allegato 3 presentano un raffronto tra i risultati del calcolo in Francia ed in Italia. Oltre al metodo di calcolo, vi sono differenze anche nelle regole di ripartizione dell'onere del servizio. In Italia gli operatori il cui contributo potenziale è inferiore all'1% dell'importo complessivo del fondo sono esentati dal versamento per evitare che il contributo si trasformi in un ostacolo all'accesso al mercato; in Francia, invece, i contributi sono calcolati proporzionalmente al volume del traffico di ogni operatore. Ne consegue pertanto che, oltre alle evidenti specificità dei mercati nazionali, anche le differenze nei metodi di calcolo e di finanziamento del servizio universale possono comportare notevoli disparità nelle condizioni di accesso al mercato.

Sette altri Stati membri intendono adottare un meccanismo di finanziamento qualora risulti che il costo del servizio universale rappresenti un onere eccessivo. Anche in Grecia si prevede a breve l'adozione di una normativa dello stesso tipo. Rispetto all'anno scorso, quattro di questi paesi (Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo) stanno valutando se i costi associati al servizio universale giustifichino l'applicazione di un meccanismo di finanziamento. Il Belgio ha adottato una nuova legislazione relativa alla metodologia di calcolo di tali costi.

Questioni relative agli utenti e ai consumatori

Non vi sono indicazioni attendibili del fatto che gli Stati membri accertino sistematicamente se, per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, venga garantita la protezione dei consumatori e vengano promossi gli interessi degli utenti. Le disposizioni istituzionali variano da uno Stato membro all'altro, ed è deludente constatare lo scarso livello di coordinamento tra le ANR e gli altri organismi preposti alla tutela dei consumatori. Ciò rende difficile individuare, a livello comunitario, tendenze o problemi particolari, anche in relazione agli indicatori relativi ai servizi e alla qualità dei servizi, il cui impiego è obbligatorio ai sensi del quadro normativo comunitario. Dal raffronto tra i dati, nella misura in cui essi risultino comparabili, emergono significative differenze tra gli Stati membri per quanto attiene alla qualità degli elementi essenziali del servizio di telefonia fissa quali, ad esempio, i tempi di attesa per il primo allacciamento e per le riparazioni, o i tempi di risposta per le chiamate all'operatore o per la consultazione degli elenchi.

L'allegato 3 contiene tabelle relative agli indicatori della qualità del servizio negli Stati membri.

Risoluzione delle controversie / tutela dei consumatori

Nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Regno Unito) hanno istituito uffici ed organismi, talvolta facenti capo all'ANR, preposti ad esaminare i reclami dei consumatori. Per trattare questo tipo di problemi in relazione ai servizi di telecomunicazioni, altri Stati membri hanno invece fatto affidamento sugli organismi di tutela generali, in alcuni casi chiamati ad agire, come in Svezia, in stretta collaborazione con l'ANR. È poco probabile che gli organismi di tutela dei consumatori con competenze orizzontali dispongano di risorse che consentano loro di tenere il passo con la rapidità e la complessità degli sviluppi dei servizi di telecomunicazioni per quanto riguarda le disposizioni contrattuali, la fornitura del servizio o la determinazione dei prezzi.

Fatturazione

Uno degli strumenti principali per migliorare la fiducia della clientela è la presentazione di una fatturazione dettagliata. Il quadro normativo comunitario stabilisce attualmente che l'utente usufruisca gratuitamente di un livello minimo di dettaglio nella fatturazione e che le fatture siano sufficientemente dettagliate da consentire la verifica e il controllo delle spese. La fatturazione dettagliata è un obbligo da introdurre in modo progressivo, in un primo tempo per gli operatori storici e, entro il 31 dicembre 2001, per tutti gli operatori.

Nella maggior parte degli Stati membri (11 su 15) la fattura ordinaria non è dettagliata per ogni singola chiamata, ma menziona generalmente il costo (e talvolta la durata) del numero complessivo di chiamate effettuate per ciascuna categoria: chiamate locali, chiamate a lunga distanza, chiamate internazionali, chiamate verso reti mobili e collegamenti di trasmissione dati/di accesso a internet. In Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito la fattura ordinaria è dettagliata e riporta, per ogni singola chiamata, il numero chiamato (completo o parziale), la data, l'ora dell'inizio (o del termine), la durata e il prezzo.

Anche in Germania, Italia, Finlandia e Svezia, tuttavia, è possibile ottenere gratuitamente dall'operatore storico una fatturazione dettagliata. In altri sette Stati membri (Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria) il servizio è disponibile a pagamento.

L'allegato 3 contiene una tabella relativa ai sistemi di fatturazione vigenti negli Stati membri.

Tariffe

Risulta che dalla data della quinta relazione siano stati compiuti scarsi progressi per quanto riguarda la trasparenza delle tariffe dei servizi mobili e fissi. Le associazioni dei consumatori e gli operatori del setto-

re sono consapevoli del fatto che la questione dei servizi a tariffa forfettaria sarà determinante nei prossimi anni, sia per i servizi telefonici che per i servizi internet, ma non è ancora chiaro in che modo monitorare questi sviluppi e garantire la tutela dei consumatori. Il principio della tariffazione delle chiamate in funzione della loro durata effettiva è applicato sempre più spesso e sembra costituire il meccanismo più equo e trasparente per il consumatore. Vi sono tuttavia notevoli difficoltà per quanto riguarda la trasparenza dei costi di scatto alla risposta, per i quali vengono infatti applicate tariffe diverse, segnatamente in funzione della distanza di una chiamata internazionale (nel caso del Belgio). Finché persiste una tale situazione i consumatori, non potendo avere accesso ad informazioni trasparenti in merito alle tariffe dello scatto alla risposta, continueranno a necessitare di informazioni comparative sul costo delle singole chiamate.

Servizi mobili (compresi quelli della terza generazione) e *roaming*

Andamento del mercato; reti mobili di seconda generazione

Il mercato delle telecomunicazioni mobili ha conosciuto una forte crescita nel corso dell'ultimo anno, con un aumento del tasso di penetrazione medio del 63% in tutta la Comunità (espresso in termini di abbonati/popolazione). Il tasso di crescita è stato spettacolare in Germania e in Grecia, paesi in cui il numero di abbonati è più che raddoppiato in un anno. Ciò è rivelatore di una tendenza al progressivo livellamento del tasso di penetrazione delle telecomunicazioni mobili nell'Unione europea: i paesi con il più basso tasso di penetrazione registrano i più alti livelli di crescita. Il tasso di penetrazione varia attualmente tra il 39% in Belgio e il 70% in Finlandia (la media comunitaria è pari al 55%).

In tutti gli Stati membri vi sono attualmente tre o quattro reti mobili di seconda generazione autorizzate, salvo nei Paesi Bassi (cinque) e in Lussemburgo (due). Nell'ultimo anno in Irlanda, Italia, Austria e Finlandia nuovi operatori di reti di seconda generazione (GSM o DCS) hanno ricevuto una licenza o hanno cominciato a fornire il servizio, portando così ad 84 il numero totale di licenze nell'Unione europea. Nei prossimi mesi è previsto il rilascio di altre due licenze per sistemi di seconda generazione in Danimarca, Spagna, Irlanda e Svezia.

Le elevate tariffe per i servizi di *roaming* internazionale continuano a suscitare preoccupazioni in tutta l'Unione. La Commissione sta valutando la questione nel contesto di un'inchiesta settoriale avviata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento CEE n. 17 del 1962. Le risultanze a tutt'oggi indicano che, tra il 1997 e il 2000, i prezzi all'ingrosso del *roaming* nazionale hanno rivelato notevoli differenze a seconda degli Stati membri, differenze probabilmente superiori a quanto giustificato alla luce delle differenze nei costi. I prezzi all'ingrosso hanno accusato un forte rialzo e poiché i prezzi al dettaglio sono calcolati aggiungendo una percentuale al prezzo all'ingrosso, anche i prezzi al dettaglio hanno subito un aumento, a differenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni mobili nazionali. Gli operatori che nel 1997 proponevano le tariffe più basse le hanno progressivamente incrementate nel periodo 1997-2000, mentre gli operatori con le tariffe più costose le hanno ridotte. Nel periodo in esame le tariffe all'ingrosso sono state caratterizzate da una tendenza generale al rialzo.

In numerosi Stati membri operano i cosiddetti prestatori di servizi (o *service providers*), vale a dire gli operatori autorizzati ad offrire servizi mobili sotto il proprio marchio, responsabili delle proprie attività di commercializzazione, fatturazione, ecc. ma che si avvalgono della rete mobile di una terza parte (in particolare, 1 in Danimarca, 9 in Germania, 2 in Lussemburgo, 6 in Finlandia, 3 in Svezia e 47 nel Regno Unito). Si tratta di un tipo di attività destinato ad espandersi nei prossimi mesi.

Sviluppi nel mercato dei servizi di rete per la diffusione radiotelevisiva

In molti Stati membri non ci sono distinzioni fra l'assegnazione di licenze per la radiodiffusione televisiva e per l'esercizio di reti terrestri che trasmettano il segnale in determinate bande di frequenza. In alcuni casi, queste ultime sono regolate dalle disposizioni contenute nella legislazione sulla radiodiffusione. Nella maggior parte degli Stati membri le società che esercitano la rete rappresentano entità legalmente distinte dalle società che offrono il contenuto.

Tuttavia, la duplicazione delle infrastrutture per la radiodiffusione pone spesso problemi di fattibilità economica, persino in paesi, quali i Paesi Bassi, che abbiano imposto la condivisione delle antenne. In un

paese a bassa densità di popolazione come la Finlandia, la rete di radiodiffusione può rappresentare un monopolio naturale e sollevare problemi relativi all'accesso a tale infrastruttura. Solamente la Germania applica la stessa regolamentazione (ad es. l'obbligo di proporre una offerta di interconnessione che debba essere approvata *a priori* dalla ANR) sia alle reti radiotelevisive, sia alle altre reti di comunicazione. In Spagna, il Ministero ha fissato delle tariffe massime, mentre in Irlanda il governo ha rivisto nel 1990 le tariffe RTE previste per l'applicazione alla radiodiffusione dei programmi di canali indipendenti. In Portogallo, le tariffe di accesso di Portugal Telecom sono parte di un "accordo di prezzo" approvato dall'ANR e dall'autorità per la concorrenza.

Piani nazionali di assegnazione delle frequenze

In linea di massima non risulta che la gestione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze susciti preoccupazione. In Lussemburgo, tuttavia, non è ancora stato definito un piano nazionale, mentre i piani di Grecia ed Italia sembrano porre difficoltà in termini di trasparenza. In Italia sono previste entro breve modifiche al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per venire incontro alla richiesta degli operatori di procedere ad un riassetto delle frequenze per i servizi della seconda generazione per far fronte all'aumento della domanda. La revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze è in corso anche in Irlanda.

Progressivo abbandono dei sistemi analogici

Prosegue il progressivo abbandono dei sistemi analogici che operano nelle bande di frequenza riservate ai servizi GSM: Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno completato il processo l'anno scorso mentre Finlandia e Svezia dovrebbero farlo entro la fine del 2000. Tra gli Stati membri ancora impegnati in questa operazione (Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Austria e Regno Unito) sono l'Austria, l'Italia e la Spagna a prevedere i tempi più lunghi: in questi paesi infatti il processo si concluderà rispettivamente nel 2004, 2005 e 2007. Nei rimanenti paesi (Belgio, Grecia e Lussemburgo) i servizi analogici sono già stati disattivati oppure tali servizi non sono veicolati sulle bande di frequenza in questione.

Le licenze per i sistemi di terza generazione saranno rilasciate entro il 1° gennaio 2000 affinché i servizi siano disponibili entro il 1° gennaio 2002

Il processo di assegnazione delle licenze per le reti mobili di terza generazione è a buon punto in tutta la Comunità. In data 16 ottobre 2000 cinque Stati membri (Germania, Spagna, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito) avevano già rilasciato le licenze mentre in altri cinque (Belgio, Italia, Austria, Portogallo e Svezia) la procedura dovrebbe ultimarsi entro la fine dell'anno. Le procedure sono ad uno stadio particolarmente avanzato in Italia, Austria e Svezia.

La decisione sull'UMTS obbliga gli Stati membri ad istituire sistemi di autorizzazione per le reti di terza generazione entro il 1° gennaio 2000 in modo da garantire, nei rispettivi territori, un'introduzione coordinata e progressiva dei servizi entro il 1° gennaio 2002. Per quanto riguarda la prontezza o meno degli operatori autorizzati dei sistemi mobili della terza generazione ad avviare le operazioni entro il 1° gennaio 2002, come previsto dalla decisione UMTS, si teme che gli operatori dei paesi che rilasceranno le licenze solo nel 2001 (Danimarca, Grecia, Francia, Irlanda e Lussemburgo) non possano essere in grado di offrire i servizi entro il 1° gennaio 2002.

Le procedure scelte dagli Stati membri per l'assegnazione delle licenze dei servizi di terza generazione sono equamente suddivise tra sistemi di selezione comparativa (i cosiddetti "*beauty contest*") e di offerte concorrenti (aste). Inoltre, taluni Stati membri, hanno adottato un sistema articolato in due fasi che contiene elementi di entrambe le procedure. Le procedure di assegnazione su base d'asta sono applicate in sette paesi (Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito), mentre hanno optato per il "*beauty contest*" Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia. Solo la Grecia non ha ancora determinato meccanismo al quale intende ricorrere.

Il quadro normativo attuale, e in particolare la direttiva sulle licenze e la direttiva sui servizi mobili, prevede che siano gli Stati membri a scegliere le procedure da applicare per assegnare, in quanto risorsa scarsa, lo spettro radio disponibile per le reti di terza generazione, a condizione che siano conformi ai principi stabiliti dalle pertinenti direttive, ossia i principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad imporre oneri per l'uso di risorse scarse, sempreché tali oneri siano dettati dalla necessità di garantire un uso ottimale delle risorse stesse, siano non discriminatori e tengano conto della necessità di stimolare lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza. Una volta soddisfatte tali condizioni, i meccanismi di tipo "beauty contest" e le aste possono essere compatibili con il diritto comunitario.

I prezzi delle licenze raggiunti nelle aste già organizzate, in particolare nel Regno Unito e in Germania, nonché le differenze tra i metodi utilizzati hanno suscitato vive discussioni in tutta l'Unione. Taluni operatori si sono lamentati del fatto che le modalità di aggiudicazione delle licenze in alcuni Stati membri non erano conformi al diritto comunitario.

La maggior parte degli Stati membri rilascerà un numero di licenze per reti della terza generazione superiore, almeno di un'unità, al numero di gestori attualmente titolari di licenza per le reti di seconda generazione. Si garantirà in tal modo la comparsa di almeno un nuovo operatore sul mercato nazionale in questione. La situazione è diversa nei Paesi Bassi, dove operavano già cinque operatori titolari di licenza per reti della seconda generazione. Danimarca e Grecia non hanno ancora stabilito quante licenze assegnare per i servizi di terza generazione.

Incentivare il roaming della terza generazione ⁽¹⁰⁾

La maggior parte degli Stati membri prevede di istituire l'obbligo di *roaming* a livello nazionale tra reti di terza e di seconda generazione, al fine di facilitare la creazione di reti di terza generazione competitive da parte di operatori che non possiedono, nel territorio in questione, una propria rete di seconda generazione. Germania e Paesi Bassi non hanno inserito un tale obbligo nella legislazione, lasciando che la questione sia trattata in sede di negoziazione commerciale. Grecia, Irlanda e Lussemburgo non hanno ancora adottato una decisione al riguardo.

Gran parte degli obblighi di *roaming* nazionale avranno carattere temporaneo, in attesa della progressiva diffusione delle reti di terza generazione. Essi si applicano di norma solo al *roaming* nazionale tra reti di terza e di seconda generazione, escludendo quindi il *roaming* tra reti di seconda generazione. In Danimarca ed in Italia, tuttavia, apposite disposizioni normative prevedono, in determinate circostanze, l'obbligo di *roaming* tra due reti di seconda generazione, mentre in Svezia i nuovi operatori titolari di licenze combinate per reti della seconda e terza generazione godranno anch'essi di un diritto al *roaming* nazionale.

Tariffe

Gli utenti spenderanno meno per i servizi di telefonia fissa, indipendentemente dalla durata delle chiamate e del momento della giornata in cui vengono effettuate. Dall'agosto 1999 all'agosto 2000 il costo mensile medio delle chiamate nazionali (locali e di lunga distanza) veicolate dagli operatori storici è diminuito del 4,6% per l'utenza residenziale e del 10,5% per l'utenza affari. Ne risulta che, in termini di prezzi, la liberalizzazione del settore ha giovato più a quest'ultima che agli utenti residenziali. I nuovi operatori, infatti, si concentrano sui segmenti di mercato più lucrativi, nei quali tendono ad abbassare i prezzi.

⁽¹⁰⁾ Conforme alla normativa sulla concorrenza.

Abolire le limitazioni al riequilibrio tariffario

I dati rivelano che negli Stati membri si è già registrato un certo livello di riequilibrio delle tariffe (ad es. il costo delle chiamate internazionali e a lunga distanza è diminuito, mentre il costo delle chiamate locali e del canone di abbonamento è aumentato). Tra il 1997 e il 2000 il prezzo delle chiamate a lunga distanza di 3 minuti e di 10 minuti è diminuito del 39% circa. Nello stesso periodo, il prezzo medio delle chiamate internazionali è diminuito del 32% per gli utenti residenziali e del 34% per quelli affari. La diminuzione del prezzo medio delle chiamate internazionali rivela una tendenza analoga per entrambe le categorie di utenti. Tra il 1997 e il 2000 il prezzo medio delle chiamate locali è aumentato del 15% per le chiamate di 3 minuti e del 7,5% per le chiamate di 10 minuti. Il forte aumento del prezzo medio delle chiamate di 3 minuti è dovuto alla modifica dei sistemi di fatturazione (cfr. infra) e al processo di riequilibrio tariffario. La tendenza ad adottare tariffe orientate ai costi ha consentito di ridurre gli scarti tra le tariffe all'utenza finale praticate negli Stati membri.

I prezzi sono generalmente inferiori nei paesi che hanno per primi liberalizzato il mercato o che contano un maggior numero di operatori per abitante.

Autorizzazione di vincoli tariffari per gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale

Circa due terzi degli Stati membri ritengono di non aver ancora completato il processo di riequilibrio delle tariffe (cfr. tabella nell'allegato 3), altri affermano invece che il riequilibrio è ormai praticamente raggiunto. Nonostante ciò, si dubita che in alcuni Stati membri il processo di progressivo adeguamento delle tariffe ai costi sia realmente ultimato. Inoltre, diversi operatori storici denunciano il persistere di un *deficit* di accesso e/o il fatto che il canone d'abbonamento non copre i costi (Belgio, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Svezia). Al momento, nessun paese ha predisposto misure per far fronte al *deficit* di accesso. In altri Stati membri, principalmente in quelli che hanno liberalizzato i servizi prima del 1° gennaio 1998, la questione non sembra essere oggetto di controversie, a prescindere dal fatto che le tariffe rispettino o meno il principio di orientamento ai costi. La Grecia ha ottenuto un termine supplementare per conseguire la piena concorrenza nel settore e non è tenuta a completare il processo di riequilibrio delle tariffe prima della fine del 2000. Nella comunicazione sulla disaggregazione della connessione locale, la Commissione ha indicato che il rischio di una compressione dei margini è più elevato qualora le tariffe praticate dall'operatore storico non siano state integralmente riequilibrate secondo il principio del recupero dei costi.

In taluni Stati membri i nuovi operatori sono preoccupati dai margini tra tariffe al dettaglio e oneri di interconnessione e dai possibili effetti di contrazione del margine tra prezzo e costo (Francia, Belgio, Paesi Bassi - per questi ultimi due paesi, per effetto delle modalità di definizione delle categorie tariffarie), dagli sconti offerti dagli operatori storici (Spagna, Italia e Austria), dalle offerte integrate di telefonia vocale e servizi avanzati e dagli sconti sulle chiamate a lunga distanza abbinati al canone d'abbonamento (Germania). Nel Regno Unito, la definizione del paniere di riferimento per l'applicazione dei massimali tariffari (*price cap*) risulta aver prodotto effetti di contrazione del margine tra prezzo e costo.

Le tariffe degli operatori con notevole forza di mercato devono essere orientate ai costi e disaggregate

Le tariffe all'utenza finale dei servizi di telefonia vocale pubblica sono ancora regolamentate nella maggior parte degli Stati membri. In Finlandia sono gli operatori a fissare liberamente tali tariffe, fermo restando l'obbligo per gli operatori con notevole forza di mercato di garantire l'orientamento ai costi delle tariffe delle chiamate locali. In Lussemburgo gli operatori fissano le tariffe senza alcuna supervisione da parte dell'ANR. Nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) hanno fissato un massimale tariffario per garantire che il prezzo dei servizi telefonici sia accessibile, per stimolare l'efficienza degli operatori storici e, in taluni casi, per incrementare i ricavi derivanti dall'accesso. Altri Stati membri (Grecia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Portogallo) prevedono un'approvazione preventiva delle tariffe all'utenza finale praticate dall'operatore storico, integrando talvolta tale meccanismo

con un massimale tariffario. Con l'aumentare del livello di concorrenza gli operatori storici reclamano maggiore flessibilità nella regolamentazione delle tariffe al dettaglio e/o un'abolizione dei massimali tariffari (Danimarca, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Svezia). In alcuni Stati membri (Germania, Svezia e Regno Unito) la questione è attualmente allo studio. Gli operatori storici tendono a far fronte alla maggiore pressione della concorrenza ricorrendo ad una de-perequazione del prezzo dei servizi per determinate categorie di consumatori (offerte speciali) o del prezzo dei servizi per i quali sono più vulnerabili alla concorrenza.

La maggior parte degli Stati membri obbliga gli operatori notificati delle reti di telefonia pubblica fissa a pubblicare con preavviso le variazioni tariffarie. Il periodo di preavviso è fissato dall'ANR e varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. In Francia sono state espresse preoccupazioni in merito alla trasparenza delle procedure di approvazione delle tariffe.

L'allegato 3 riporta una tabella contenente un quadro generale della regolamentazione degli Stati membri relativa alle tariffe all'utenza finale dei servizi di telefonia vocale pubblica, precisando il livello di riequilibrio delle tariffe.

Contabilità dei costi

Nella quinta relazione veniva sottolineata l'estrema difficoltà di dare attuazione al principio di contabilità dei costi. Ai sensi del diritto comunitario, le ANR provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi degli operatori siano conformi a quanto previsto dalle direttive comunitarie. Queste prevedono esplicitamente la competenza delle ANR e stabiliscono l'obbligo che la conformità dei sistemi sia accertata da un organismo indipendente specializzato (ad es. un controllore indipendente). È compito della Commissione provvedere affinché le necessarie disposizioni di verifica della conformità e di controllo della loro effettiva applicazione siano state efficacemente poste in essere a livello nazionale.

Applicare i principi di tariffazione mediante sistemi contabili in grado di determinare il costo dei servizi in questione

La separazione contabile garantisce la trasparenza nella fornitura dell'interconnessione da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato

Sono stati registrati progressi sia per quanto riguarda la verifica effettuata sulla contabilità degli operatori interessati che per quanto riguarda la predisposizione di apposite misure di attuazione a livello nazionale. Tuttavia, il passaggio dai sistemi di contabilità ancora utilizzati dalla maggior parte degli operatori storici, concepiti in un ambiente monopolistico, a modelli compatibili con un mercato concorrenziale sembra essere lento e arduo, anche se si prevede che, dal 1° gennaio 2001, alcuni Stati membri applichino nuovi sistemi di contabilità dei costi basati sui costi correnti. Malgrado questi sviluppi incoraggianti, in tutti gli Stati membri (salvo il Regno Unito) sussistono preoccupazioni in merito all'applicazione di sistemi contabili efficaci ed operativi che consentano di verificare i principi di orientamento ai costi e di trasparenza, e che garantiscano un'adeguata separazione contabile atta ad individuare tutti gli elementi dei costi e delle entrate.

In taluni paesi il problema si pone con una certa gravità, probabilmente a causa di un inadeguato recepimento delle principali disposizioni della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale. Quattro Stati membri (Grecia, Lussemburgo, Austria e Finlandia) non hanno ancora proceduto ad alcuna verifica di conformità nei settori previsti dal diritto comunitario, ossia la telefonia vocale e l'interconnessione (cfr. allegato 3). Le autorità finlandesi ritengono che la concorrenza sui mercati delle chiamate internazionali e delle chiamate a lunga distanza sia già effettiva e che pertanto l'obbligo di orientamento ai costi possa essere reso più flessibile ⁽¹⁾, così come si potrebbe soprassedere alla necessità di una verifi-

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 (principi di tariffazione) e dell'articolo 18, paragrafo 1 (contabilità dei costi) della direttiva 98/10/CE.